ItaliaOggi Sette

I principi affermati dalle Entrate in una lunga lista di risposte a interpelli sul regime

Stop ai furbetti del forfettario

Divieto di fatturazione incrociata. Salvacondotto ampio

Pagina a cura
DI GIULIANO MANDOLESI

Vista l'enorme incertezza normativa, come prevedibile, una pioggia di interpelli ha investito il regime forfettario chiarendo alcuni dei dubbi sulle nuove cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 145 del 2018), sollevando però alcune problematiche circa il concetto di controllo diretto e indiretto di srl. Le 14 risposte pubblicate in un solo giorno, il 23 aprile scorso, probabilmente rappresentano un vero e proprio record per l'Agenzia delle entrate e i punti chiave, ridondanti nei responsi, sono fondamentalmente tre: l'ampia portata del salvacondotto, il divieto di fatturazione incrociata e il concetto di controllo che non dipende dalla quota di possesso.

La fatturazione incrociata. L'Agenzia delle entrate, in merito alla tematica del controllo diretto e indiretto di quote di società a responsabilità limitata, è andata oltre la norma centrando però, a parere di chi scrive, lo spirito della norma stessa meglio di quanto addirittura fatto dal legislatore nella sua opera di redazione. La volontà del legislatore era, infatti, quella di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte e, nella circolare 9/e, così come ribadito in molte delle risposte pubblicate, la causa ostativa di cui alla lettera d), comma 57, art. 1 della legge 190/2014 (la legge che ha introdotto il forfettario) si attiverà solo se ricorreranno contemporaneamente tre presupposti: ci dovrà essere il controllo diretto o indiretto, l'attività effettivamente svolta dai due soggetti deve ricadere nella medesima sezione Ateco e il forfettario dovrà porre in essere operazioni (cessioni-prestazioni) nei confronti della «sua» società a responsabilità limitata.

Il concetto di controllo. Sulla specifica questione il cantiere del forfettario sembra essere quasi in stallo. Quanto indicato nella circolare 9/E sembrava infatti abbastanza chiaro e fruibile e l'Agenzia faceva riferimento all'art. 2359 c.c. per indicare quando si realizzava il controllo diretto (primo comma) e quello indiretto (secondo comma), se non fosse però che la risposta al quesito n. 126 abbia rimesso tutto in gioco.

Il quesito tratta di un soggetto comproprietario di una srl con quota al 49% (altro proprietario quota 51%) e secondo quanto indicato dall'Agenzia: «Con riferimento al caso di specie, il possesso di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile». Il punto due citato dispone che si parla di società controllate anche quando «la società (in questo caso il forfettario) in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria». Senza specifiche modifiche statutarie che rideterminano i quorum legali per le delibere assembleari aumentando-li a oltre il 51% non si capisce come la titolarità di una partecipazione al 49% possa influenzare qualsivoglia decisione societaria. L'interpretazione dell'Agenzia sembra dunque non essere corretta e sul punto si è in attesa di ulteriori chiarimenti.

La portata del salvacondotto 2019. Vista l'incertezza della norma e al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare interpretativa pubblicata il 10 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E ha concesso un vero e proprio salvacondotto ai forfettari con cause ostative attive che potranno comunque utilizzare il regime agevolato nel 2019 senza conseguenze uscendo poi dal 2020 se non avranno rimosso le cause di esclusione (si veda *ItaliaOggi* del 24/04/2019). L'Agenzia delle entrate nelle risposte agli interpelli, rispetto a quanto indicato nella circolare 9/E, ha ampliato la portata del salvacondotto, riservato inizialmente solo ai titolari di quote di società a responsabilità limitata, rendendolo applicabile anche ai proprietari di partecipazioni in società persone (oltre gli associati in partecipazione).

© Riproduzione riservata

Gli interpelli sul forfettario

Numero interpello	Il caso	La risposta dell'Agenzia delle entrate
N. 114	La psicologa socio di società semplice immobiliare	Può applicare il forfettario poiché non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o d'impresa
N. 115	L'ex praticante	Può applicare il forfettario poiché non si attiva la causa ostativa dei rapporti con ex datori per i soggetti iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni
N. 116	Il chirurgo/guardia medica	Può applicare il forfettario poiché la causa ostativa lettera d-bis (rapporti con ex datori) non trova applicazione se i due rapporti di lavoro (autonomo e dipendente) persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza
N. 117	Il commercialista con la Stp di famiglia	È fuori dal forfettario dal 2020 se percepirà compensi per l'attività di presidente del cda perché detiene il 20% delle quote di una società a responsabilità limitata tra professionisti di cui i genitori detengono il 60% del capitale sociale perché si configura controllo indiretto
N. 118	Il commercialista con quota di srl che svolge la stessa attività	Se fattura alla società è fuori dal forfettario perché si configura anche controllo diretto ed indiretto
N. 119	L'ingegnere preposto di srl di cui detiene l'1%	Essere «preposto» non è determinante e la causa ostativa non risulterà integrata qualora l'attività in fatto esercitata dalla srl sia riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata dall'istante
N. 120	L'avvocato accomandante nella sas di famiglia	Vale il salvacondotto per il 2019 e qualora l'istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020
N. 121	La p. Iva con due quote di srl in liquidazione, una del 10% e una del 60% in srl	Il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 qualora durante la fase di liquidazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl controllata
N. 122	Il commercialista con quota di srl al 50% che svolge consulenza alle imprese	Si realizzerebbe il controllo diretto con il 50% ma a prescindere da quello e dall'attività realmente svolta (la sezione ateco) qualora l'istante non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl Controllata non si attiva la causa ostativa
N. 123	L'accomandatario con quota in dismissione	Il contribuente potrebbe applicare il forfettario dal 2020 ma, per via del salvacondotto, potrà applicare il forfettario anche nel 2019
N. 124	Il medico titolare di sas inattiva	Anche in questo caso vale il salvacondotto e qualora si rimuova la causa ostativa nel 2019, il forfettario è applicabile dal 2019 e dal 2020
N. 125	Il commercialista con 15% di partecipazione in una sas in usufrutto a terzi	Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il salvacondotto e la causa andrà rimossa nel 2019 pena decadenza nel 2020
N. 126	Il commercialista con 49% di quota in stp	Risultano attive tutte le cause ostative, sia il controllo, sia la medesima attività, sia la fatturazione incrociata ma per il 2019 opera il salvacondotto.
N. 127	Il contribuente con nuda proprietà di quota di una sas	Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il salvacondotto e la causa andrà rimossa nel 2019 pena decadenza nel 2020